

Repertorio N° 91.474 + Raccolta N° 18.113 +

-----ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaundici, il giorno sei del mese di ottobre.-----

----- 6 ottobre 2011 -----

In Vittoria nel mio studio in Via Rosario Cancellieri, n. 32.

Innanzi a me Dottor Di Matteo Maria, Notaio in Vittoria iscritto nel ruolo del Distretto di Ragusa e Modica, -----

-----SONO COMPARSE-----

DI CARO Giuseppa, nata a Vittoria (RG) il 28 aprile 1975 e residente a Vittoria (RG) via Cacciatori del Tevere n.6, C.F.

DCR GPF 75D68 MO88F;-----

BUGGEA Gaetana, nata a Pachino (SR) il 3 marzo 1953 e residente a Vittoria (RG) Via XX settembre n.136, C.F. BGG GTN 53C43

G211U;-----

SANZONE Valeria, nata a Hammersmith(Inghilterra) (EE) il 12 gennaio 1962 e residente a Vittoria (RG) Via Roma n.84, C.F.

SNZ VLR 62A52 Z114X;-----

CAMPANELLA Franca, nata a Vittoria (RG) il 21 luglio 1947 e residente a Vittoria (RG) Via Magenta n.85, C.F. CMP FNC 47L61

MO88J;-----

MASSARO Rosita, nata a Vittoria (RG) il 15 febbraio 1972 e residente a Vittoria (RG) Via Cacc. del Tevere n.58, C.F. MSS

RST 72B55 MO88R;-----

SCHEMBRI Teresa, nata a Vittoria (RG) il 30 marzo 1957 e resi-



REGISTRATO A Vittoria
 IL 20 Ottobre 2011 AL N. 849 - 10121
 ESATIE EURO Pentamontalto (€ 162,00)

dente a Vittoria (RG) Via S. Aldisio n.9, C.F. SCH TRS 57C7C

MO88T; _____

ZORZI Valeria, nata a Vittoria (RG) il 11 gennaio 1975 e resi-

dente a Vittoria (RG) via P.pe Umberto n.161, C.F. ZRZ VLE

75A51 MO88R. _____

Le comparenti, cittadine italiane, della cui identità persona-

le io notaio sono certo, mi richiedono del presente atto a mez-

zo del quale -----

-----DICHIARANO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:-----

ART.1) E' costituita tra le comparenti una associazione di

promozione Socio Politico Culturale Onlus denominata "PER AN-

DARE OLTRE ONLUS".-----

ART.2) L'Associazione ha sede in Vittoria, Via Magenta n. 85.

ART.3) L'Associazione ha lo scopo, la durata e l'organizzazio-

ne quali risultano dallo Statuto Sociale che, formato da n.22

(ventidue) articoli, previa dispensa dalla lettura datamene

dai comparenti, si allega al presente atto sub "A", quale par-

te integrante e sostanziale.-----

ART.4) A comporre il Consiglio Direttivo per il primo bien-

nio, vengono nominate le signore:-----

PRESIDENTE: CAMPANELLA Franca;-----

VICE PRESIDENTE: SANZONE Valeria;-----

SEGRETARIO: MASSARO Rosita;-----

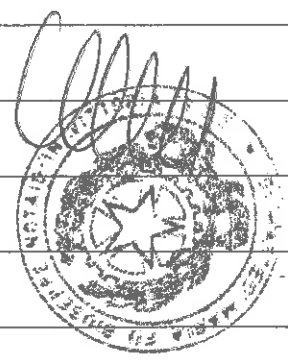
TESORIERE: BUGGEA Gaetana;-----

CONSIGLIERI: DI CARO Giuseppa, SCHEMERI Teresa, ZORZI Valeria.

Tutte le suddetti dichiarano di accettare la carica loro rispettivamente conferita.-----

Le comparenti richiedono che al presente atto si applichino le disposizioni di legge in merito alle associazioni ONLUS

Io Notaio richiesto ho ricevuto quest'atto che dattiloscritto da persona di mia fiducia è stato da me Notaio letto alle comparenti che lo hanno approvato. Occupa fin qui pagine due di foglio un oltre a tredici righe dell'ultima pagina e si sottoscrive alle ore diciannove e minuti trenta.-----



Di Con Giuseppe
Beppe Letana
Valeria Santoro
Franca Caporale
Ammaro Tosto
Irene Selmi
Maria Zorzi

Mario

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale Politico Culturale "PER ANDARE OLTRE ONLUS"

Titolo I

Articolo 1

E' costituita, ai sensi della normativa vigente, la Associazione di Promozione Socio Politico Culturale ONLUS denominata "PER ANDARE OLTRE ONLUS".

L'associazione ha la propria sede ed il proprio domicilio legale in Vittoria (RG) Via Magenta n.85 ed ha durata illimitata.

L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

TITOLO II

(Finalità)

Articolo 2

L'Associazione ha struttura democratica. La sua vita è regolata dal presente statuto e da regolamenti interni. Essa agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che disciplinano l'attività dell'associazionismo e del volontariato nonché dei principi generali dell'ordinamento italiano.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni o enti italiani, internazionali o stranieri, qualora ciò sia di utilità al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Articolo 3

L'Associazione si pone come scopo di favorire la formazione politica al fine di accrescere il senso civico e di diffondere il principio secondo il quale l'impegno politico costituisce una forma di volontariato che sappia essere strumento di crescita sociale oltre che di composizione e mediazione di esigenze ed attese dei cittadini, non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento di obiettivi di promozione umana, culturale e sociale. È escluso l'esercizio di qualunque attività commerciale che non sia ausiliaria e in ogni caso secondaria rispetto al perseguimento dei fini sociali.

L'Associazione si propone di perseguire i seguenti OBIETTIVI:

a) Promozione umana.

Di Giuseppe Angeli, Francesco Volpe, Antonio Valente, Mario Mannoia, Renato Tanti, Giuseppe Scherli



- 1) Educare le giovani generazioni a dare forma ai propri sogni, in maniera progettuale e programmata, nell'ambito delle attività dell'Associazione.
- 2) Promuovere l'imprenditorialità giovanile, sostenendo le realtà esistenti come quelle nascenti.
- 3) Diffondere una politica che si impegni per i diritti dei minori a sostegno della loro soggettività attiva.
- 4) Promuovere la cultura del volontariato.
- 5) Sensibilizzare alle problematiche riguardanti gli anziani.
- 6) Promuovere la cultura e collaborare con le Istituzioni e con altre associazioni culturali su specifiche tematiche;
- 7) Diffondere la cultura dell'arte, evidenziandone le potenzialità di promozione umana.
- 8) Valorizzare la cultura popolare e le tradizioni locali.
- 9) Promuovere e sviluppare forme di comunicazione ecologica, attività educative e formative, anche a carattere professionale.
- 9) Diffondere la cultura e l'informazione scientifica, soprattutto in merito alle tematiche ambientali, della salute pubblica, fisica e mentale.
- 10) Favorire le occasioni ricreative e di socialità, promuovere l'organizzazione di visite e/o viaggi di interesse culturale e/o turistico a città, mostre, e partecipare ad eventi interessanti con l'obiettivo anche di costituire un gruppo di amici rispettosi delle differenze politiche e culturali dei soci.
- 11) Diffondere i principi di sviluppo sostenibile dei processi economici e sociali a partire da una più consapevole gestione delle risorse, anche umane. Contribuire a realizzare una società ecocompatibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo
- 12) Promuovere la cultura delle diversità, intesa come fonte di ricchezza e di crescita per tutti. Contribuire alla creazione di una società della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, nella tutela delle minoranze e delle libertà di orientamento sessuale. Impegnarsi per la formazione di una società aperta e multietnica, in cui il riequilibrio del rapporto tra nord e sud del mondo sia obiettivo strategico passante anche attraverso politiche di accoglienza verso l'immigrazione.
- 13) Sostenere pratiche non violente e pacifiste, anche attraverso la promozione dell'obiezione di coscienza e dell'azione politica per la riduzione delle spese militari.

L'Associazione intende perseguire tali finalità attraverso:

- 1) Realizzazione di attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, di animazione, di informazione e di crescita civile, organizzate sia in proprio sia all'interno di strutture educative e scolastiche, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti.
- 2) Realizzazione di laboratori di arte, musica e spettacolo.
- 3) Promozione e organizzazione di corsi di formazione, convegni, conferenze, seminari di studio su tematiche giuridiche, economiche e sociali ed altre iniziative pubbliche di dibattito e confronto



culturale e politico. La partecipazione attraverso i propri Soci ad eventi congressuali non organizzati direttamente attinenti alle finalità dell'Associazione.

4) Pubblicazioni e produzioni editoriali per la diffusione di una nuova cultura, ispirata agli ideali dell'uguaglianza e della liberazione umana, anche in collaborazione con case editrici che si occupano di tematiche affini.

5) Elaborazione e sviluppo di progetti, finanziati e no, autonomamente o in collaborazione con enti ed organizzazioni pubbliche o private;

6) Organizzazione di attività di formazione, specializzazione, informazione ed aggiornamento, rivolte al mondo dei servizi sociali, della scuola, dell'università e dell'impresa

TITOLO III

(I Soci)

Articolo 4

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno e che condividano gli scopi dell'Associazione, impegnandosi a perseguirli. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dal richiedente nella quale, questi, dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del testo Unico Privacy legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del Socio. È consentito che gli Associati siano anche persone giuridiche. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine stabilito, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a dichiarare la motivazione di detto diniego. All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria. I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro Soci per il primo anno ed entro i primi 30 giorni di ogni nuovo anno sociale. Non è ammessa la figura del Socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

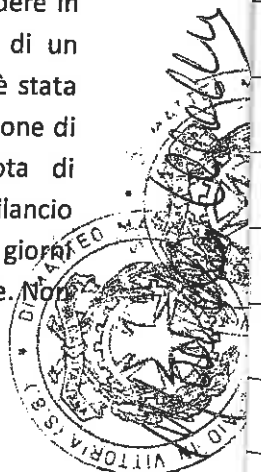
Sono Soci della Associazione:

I Soci fondatori.

I Soci ordinari

I Soci sostenitori.

Terese Schifali
Di Caro Giuseppe *Bugge* *Fortana* *Volpe* *Giuseppe*
Francesco *Conzatti* *Manarino* *Conte* *Volpe* 2013



L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

a. Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità ed è soggetta al solo pagamento della quota sociale.

b. Sono soci ordinari quelli che il Consiglio Direttivo ha ammesso a seguito della loro domanda. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

c. Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che vorranno dare un particolare contributo per la realizzazione dello scopo dell'Associazione sulla base di un regolamento che vorrà essere varato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti in merito ai diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Il numero dei Soci ordinari è illimitato.

Articolo 5

I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità ^{un anno} di usufruire di tutte le strutture dell'associazione ed in cui opera l'associazione, di partecipare ^{con piena} parità di diritti alle attività sociali dell'Associazione, di essere informati sulle sue attività, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Gli associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie. Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono prevalentemente intese a titolo di volontariato. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 6

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione pari ad € 20,00 (euro venti/00), stabilita dal Consiglio Direttivo ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale, se stabilite con deliberazione degli organi statutari dell'Associazione.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, i Soci possono essere esclusi con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

Articolo 7

L'appartenenza all'Associazione cessa in caso dimissioni, per esclusione o per decesso dell'associato.

I soci possono recedere attraverso proprie dimissioni; in caso di recesso è escluso qualsiasi rimborso.



I soci possono essere esclusi, attraverso decisione degli organi statutari, per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o si rendano, in qualunque modo, indegni dei suoi scopi e delle sue finalità.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo.

I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I Soci concorrono all'elaborazione del programma e partecipano alle attività proposte dall'Associazione. Essi hanno diritto di eleggere gli organi sociali, di essere eletti negli stessi e di approvare i bilanci preventivi e consuntivi. Tutti i Soci hanno diritto all'informazione ed al controllo, come stabilito dalle leggi nonché dal presente Statuto: il Socio volontario non potrà essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Articolo 8

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoca col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia del detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

TITOLO V

Gli Organi dell'Associazione

Articolo 9

di Carlo Giuseppe Bugge, Ferdinando Volpe, Salvatore Sestini, Giuseppe Compagnone, Mariano Conte, Valerio Torzì



- a. L'Assemblea dei Soci.
- b. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- c. Il Presidente.
- d. Il Segretario
- e. Il Tesoriere
- f. L' Addetto stampa
- g. Il Cerimoniere
- h. Il Collegio dei Probiviri
- i. Il collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea dei Soci

Articolo 10

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente minimo 1 volta al mese su convocazione del Presidente ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e dal Segretario verbalizzante.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico finanziario annuale;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea viene trasmesso tramite lettera di convocazione, e-mail o sms, almeno 5 giorni prima della riunione; esso contiene: il giorno, l'ora, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene l'incontro.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando lo richieda almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

- a. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per la deliberazione del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione.



b. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria:

a) elegge il Presidente;

b) elegge il Consiglio Direttivo;

c) propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;

d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto, predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) approva il programma annuale dell'Associazione;

f) delibera sull'eventuale corresponsione di emolumenti individuali annui ai componenti gli organi associativi, a titolo di rimborso spese, che non potranno mai essere superiori a quelli stabiliti dal DPR 169/2010 e dal DL 239/1995.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti; è ammesso il voto per delega. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, che è redatto dal segretario o da un componente l'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha il diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria:

a) approva eventuali modifiche allo Statuto, deliberando con votazione a maggioranza dei presenti;

b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con le modalità previste dall'articolo 21 del presente Statuto;

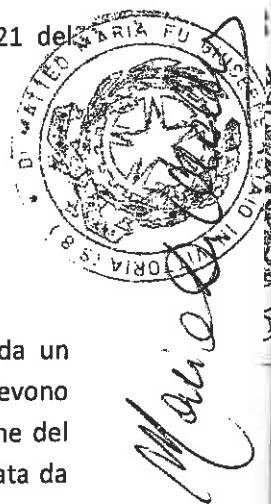
c) non è ammesso il voto per delega

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione

Articolo 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è composto da un numero dispari variabile da 3 a 7 componenti compreso il Presidente. I componenti il Consiglio devono essere Soci dell'Associazione; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio Direttivo è stabilita dal Presidente o richiesta dai soci ed è automaticamente convocata da tre membri dello stesso Consiglio Direttivo. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti ed a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo è affisso nei locali dell'Associazione almeno tre giorni prima la riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e/o in mancanza di questi, da un altro membro del Consiglio Direttivo, su designazione dei presenti. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:

Di loro Giuseppe Baggio, Francesco Folber, Francesco Folber, Teresa Schulin
 Franco Compagnone, Annamaria Forte, Uliana Zorzi



il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario (eletti nell'ambito dello stesso Consiglio Direttivo).

L'elezione delle cariche dei membri del Consiglio Direttivo avviene per scrutinio segreto.

In caso di dimissioni o di revoca per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio può cooptare un sostituto. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno è posto l'argomento della surroga del Consigliere; l'eletto rimane in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere uscente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redige il programma annuale da proporre all'Assemblea ed ha potere di modificarlo tra un'Assemblea e l'altra, se ciò dovesse essere necessario;
- d) redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo nonché il rendiconto economico, ha il potere di effettuare variazioni di bilancio tra un'Assemblea e l'altra, se ciò dovesse essere necessario;
- e) ammette nuovi Soci;
- f) esclude i Soci in base all'articolo 4 del presente Statuto.

Il Presidente

Articolo 11

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Egli rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, in caso di convocazioni ordinarie e straordinarie. Dispone inoltre dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

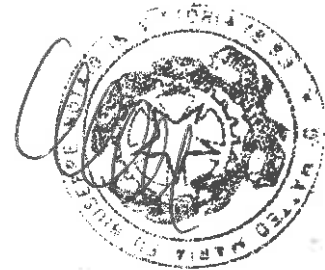
Il Segretario

Articolo 12

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Il Tesoriere

Articolo 13



Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

L'Addetto Stampa

Articolo 14

L'addetto stampa ha il compito di organizzare e gestire: conferenze stampa, produrre un documentario o una brochure o qualsiasi altro materiale in grado di trasferire informazioni al pubblico, sia utilizzando i mezzi cartacei sia quelli multimediali.

Tutte le informazioni dovranno essere verificate dagli alti vertici, con cui l'addetto stampa è sempre a stretto contatto.

Il Cerimoniere

Articolo 15

Il Cerimoniere è la persona cui è affidata la responsabilità dell'organizzazione e della conduzione delle cerimonie con l'impegno di evitare che qualunque evento risenta di improvvisazioni e di indisciplinata disinvoltura.

Il cerimoniere nell'assolvimento della sua funzione ha il compito di:

interpretare le norme di comportamento adattandole alle necessità e alle singole situazioni.

Curare gli aspetti formali di qualsiasi manifestazione, adoperandosi acciocchè tutto si svolga nel rispetto della cerimonia;

Organizzare nei migliore dei modi qualsiasi manifestazione, partendo dagli inviti alla presentazione della manifestazione, allo svolgimento vero e proprio, dall'assegnazione dei posti degli ospiti, all'osservanza degli orari, all'accoglimento degli ospiti, agli "onori di casa";

Nei pranzi cura il servizio della cucina ed osserva l'andamento del servizio;

Nei discorsi ufficiali è a fianco degli oratori per invitarli al momento opportuno a salire sul palco o pedana per prendere la parola ed osservare scrupolosamente i tempi necessari all'intervento;

Ricevere le massime autorità invitate e le accompagna sul luogo della manifestazione;

Coordina tutte quelle che sono le autorizzazioni da chiedere alle autorità locali.

Il Collegio dei Probiviri

Articolo 16

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

Di loro Giuseppe Bugge, Stefano Volpe, Francesco
 Franco Cazzavola, Mariano Tinto, Cesare Schiavini
 Ugo Zorzi



- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti;

Le decisioni del collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo;

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio dei Revisori

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;

- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.



L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

I Mezzi Finanziari

Articolo 18

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche nonché dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) i versamenti iniziali effettuati dai fondatori nonché i versamenti ulteriori effettuati dai fondatori e da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) i redditi derivati dal suo patrimonio;
- c) gli introiti relativi ad iniziative promozionali;
- d) gli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività, derivanti da brevetti, proprietà di case editrici e testate giornalistiche; le remunerazioni, i compensi e i canoni percepiti per i servizi di carattere scientifico, didattico, editoriale, educativo, formativo, assistenziale e ricreativo resi nonché per le attività di consulenza, di studio e per lo svolgimento di progetti finanziati da enti pubblici o privati;
- e) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- f) da versamenti volontari degli associati;
- g) da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- h) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- i) da donazioni e lasciti;
- l) da contributi di imprese e privati;
- m) da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- n) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- o) in genere, qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.



Di Con Giuseppe Puggeri, Fabrizio Veloni, Giuseppe Tesse, Sched
 Luca Cingh, Massimo Forte, Ulderico Zorzi

Diritti dei soci al Patrimonio Sociale

Articolo 19

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Bilancio

Articolo 20

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 liberi giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni liberi prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 21

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione. La devoluzione del patrimonio è effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di promozione sociale di finalità similari.

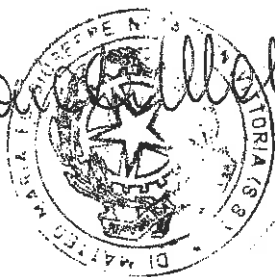
Disposizioni finali

Articolo 22

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

D. Carlo Giuseppe
Puppo Jettone
Vito Jettone
F. Co. G. M. M.
Maurizio Jettone
Teresa Schuch
Vittoria 2012

Maurizio Jettone



In conformità all'originale si rilascia
presente copia

per ove compare

Vittoria, li 07 luglio 2011

[Handwritten signature]



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Per andare oltre-Aps"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Per andare oltre ", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vittoria (RG). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Vittoria (RG) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Ragusa, ed intende operare anche in ambito regionale e nazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Per andare oltre APS" oppure "Per andare oltre associazione di promozione sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori (di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017):
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. I);

- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. E);
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni (lett. F);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. K);
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. L);
- f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della *legge 6 giugno 2016, n. 106* (lett. P);
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244* (lett. W);

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

Promozione umana, attraverso le seguenti azioni ed iniziative:

- 1 – Educare le giovani generazioni a dare forma ai propri sogni, in maniera progettuale programmata, nell'ambito delle attività dell'associazione;
- 2 – Promuovere l'imprenditorialità giovanile, sostenendo le realtà esistenti come quelle nascenti;
- 3 – Promuovere iniziative per la tutela dei diritti dei minori a sostegno della loro soggettività attiva;
- 4 – Promuovere la cultura del volontariato;
- 5 – Sensibilizzare alle problematiche riguardanti gli anziani;
- 6 – Promuovere la cultura e collaborare con le istituzioni e con altre associazioni culturali su specifiche tematiche;
- 7 – Diffondere la cultura dell'arte, evidenziandone le potenzialità di promozione umana;
- 8 – Valorizzare la cultura popolare e le tradizioni locali;
- 9 – Promuovere e sviluppare forme di comunicazione ecologica, attività educative e formative, anche a carattere professionale;
- 10 – Diffondere la cultura e l'informazione scientifica, soprattutto in merito alle tematiche ambientali, della salute pubblica, fisica e mentale;
- 11 – Favorire le occasioni ricreative e di socialità, promuovere l'organizzazione di visite e/o viaggi di interesse culturale e/o turistico a città, mostre, e partecipare ad eventi interessanti con l'obiettivo anche di costituire un gruppo di amici rispettosi delle differenze politiche e culturali dei soci;
- 12 – Diffondere i principi di sviluppo sostenibile dei processi economici e sociali a partire da una più consapevole gestione delle risorse, anche umane. Contribuire a realizzare una società ecocompatibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;

13 – Promuovere la cultura delle diversità, intesa come fonte di ricchezza e di crescita per tutti. Contribuire alla creazione di una società della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, nella tutela delle minoranze e delle libertà di orientamento sessuale;

14 – Impegnarsi per la formazione di una società aperta multietnica, in cui il riequilibrio del rapporto tra nord e sud del mondo sia obiettivo strategico passante anche attraverso politiche di accoglienza verso l'immigrazione;

15 – Accrescere la consapevolezza politica e di cittadino democratico, formato in maniera obiettiva, senza orientamenti precostituiti ed al solo fine di agevolare il processo di crescita e rafforzamento della forma democratica intesa come migliore forma giuridica che uno Stato possa assumere.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Realizzazione di attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, di animazione, di informazione e di crescita civile, organizzate sia in proprio sia all'interno di strutture educative e scolastiche, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti;
- b) Realizzazione di laboratori di arte, musica e spettacolo;
- c) Promozione ed organizzazione di corsi di formazione, convegni, conferenze, seminari di studio su tematiche giuridiche, economiche e sociali. La partecipazione dei propri soci ad eventi congressuali non organizzati direttamente, attinenti alle finalità dell'associazione;
- d) Pubblicazioni e produzioni editoriali per la diffusione di una nuova cultura, ispirata agli ideali dell'uguaglianza e della liberazione umana, anche in collaborazione con case editrici che si occupano di tematiche affini;
- e) Elaborazione e sviluppo di progetti, finanziati e no, autonomamente o in collaborazione con enti ed organizzazioni pubbliche o private;
- f) Organizzazione di attività di formazione di specializzazione, informazione di aggiornamento, rivolte al mondo dei servizi sociali, della scuola, dell'università e dell'impresa;
- g) Organizzazione di corsi di formazione politica tenuti da docenti universitari e da esperti di diverse culture ed estrazioni politiche, in modo da fornire una visione oggettiva ed ampia del funzionamento politico e democratico del nostro sistema sociale;
- h) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Per evitare qualsiasi tipo di conflitto di interesse potenziale, non sono invece ammessi, coloro i quali, fanno parte di altre Associazioni o Club e partecipano, al suo interno, ad incarichi sociali; l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
3. Possono essere nominati dall'associazione dei soci Onorari. Essi possono riguardare persone che si sono particolarmente distinte nel loro ambito e che hanno contribuito a raggiungere le finalità dell'associazione. Vengono nominate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Tali soci non hanno diritto al voto e possono partecipare alle assemblee solo come uditori. Non possono neanche essere eletti nel consiglio direttivo. Rimane inteso che qualora essi vengano ammessi all'associazione come soci ordinari, rispettando la relativa procedura, di cui al seguente articolo, essi acquisiscono tutti gli ordinari diritti previsti per i soci ordinari.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere;
 - d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino ad un massimo di tre deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il Tesoriere;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza

dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche tramite mail, SMS o Whatsapp o simile, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (uno) componente (monocratico), eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Redige i verbali, i quali vanno poi trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare la propria funzione in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, verrà nominato qualora si verifichino le condizioni previste dall' art. 31 del CTS. Sarà regolamentato in base a tale previsione normativa ed a quanto previsto dal Codice civile.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

 **Associazione Per
Andare Oltre APS**
**Presidente Prof.ssa
Franca Campanella**